

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

- Imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
- Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome ex D.P.R. 361/2000 e la CCIAA.

La segnalazione deve esser fatta dalle **ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE** e dalle **FONDAZIONI** (ed è il caso di ricordare che le fondazioni possono essere solo "riconosciute").

Le **ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE** invece **non devono** effettuare alcuna comunicazione anche se iscritte al Rea.

• ENTI DEL TERZO SETTORE

Con le riforme del Terzo settore (d.lgs. 117/2017 e 112/2017) sono stati introdotti **altri due regimi di riconoscimento della personalità giuridica**, assai diversi rispetto a quello ex D.P.R. 361/2000.

Alla data odierna la questione se le FONDAZIONI ed Associazioni ETS o Imprese sociali debbano adempiere all'iscrizioni nel Registro Effettivo non è ancora stata chiarita.

Si consiglia comunque di effettuare l'iscrizione onde evitare eventuali sanzioni anche se sul tema sarebbe opportuna una tempestiva indicazione da parte del Ministero.

• ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI: SOGGETTI NON OBBLIGATI

L'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana con propria nota (nota Prot. n. 25/2023/UPG del 10 ottobre 2023), ha precisato che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (come Diocesi o Parrocchie) **NON** sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi al titolare effettivo.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Regola generale per Associazioni e Fondazioni

- È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
 - fondatore, se in vita;
 - beneficiario;
 - titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Regola generale per le società di capitali

- È la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una **partecipazione superiore al 25% del capitale**
- **Alternativa:** Se la condizione sopra indicata non è soddisfatta da alcun soggetto si considerano, nell'ordine, i seguenti requisiti:

- controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un'influenza dominante sulla società;
- possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Una persona giuridica privata o una società di capitali può avere anche più di un titolare effettivo.

COSA SERVE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

- Dispositivo di firma digitale.
- Contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco.
- Nuovo ambiente di compilazione DIRE, oppure altre soluzioni di mercato.

COME SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

Pratica telematica

- Con una pratica telematica di comunicazione unica, da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per la sede legale della società di capitali o persona giuridica privata.
- La comunicazione è destinata esclusivamente al Registro Imprese: nessun altro Ente è coinvolto.
- Non può contenere ulteriori contestuali adempimenti.
- Avviene tramite il nuovo modello TE.
- **Deve essere firmata digitalmente da un fondatore o da un soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione (non è consentito l'utilizzo della procura speciale).**
- Non prevede allegati obbligatori.
- È soggetta al pagamento di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

Quali dati si comunicano

- I dati identificativi dell'ente: denominazione, codice fiscale e PEC.
- La sede legale e se diversa la sede amministrativa.
- I dati anagrafici del soggetto o dei soggetti individuati come titolari effettivi.
- Il requisito che conferisce tale status. (verbali o altro documento)
- L'eventuale indicazione di soggetto controinteressato all'accesso, ad esempio in caso di titolare effettivo minore d'età o inabile.
- La dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

SCADENZA DELL'OBBLIGO

L'obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 .10. 2023).

Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa entro e non oltre **lunedì 11 dicembre 2023** al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione, da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice Civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

In allegato fac simile di modello di dichiarazione sostitutiva da fare compilare al responsabile dell'Ente/Società

COMUNICAZIONI PERIODICHE

Variazione della titolarità effettiva

Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa (a titolo esemplificativo la nomina di un nuovo legale rappresentante di persona giuridica privata o il subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%); deve essere inviato un nuovo modello digitale TE all'ufficio del registro delle imprese competente.

Si ricorda che, in caso di variazione della titolarità effettiva, la scadenza entro **cui inviare la comunicazione aggiornata della titolarità effettiva è 30 giorni dall'atto o dall'evento che ha provocato il cambiamento.** (Nel caso in cui l'atto che determina la variazione debba essere pubblicato e sia previsto il regime giuridico cd. della pubblicità costitutiva - o parzialmente costitutiva - il termine di trenta giorni decorre dall'iscrizione dell'atto nel pertinente registro).

Conferma annuale della titolarità effettiva

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere comunque **confermata annualmente, entro cioè dodici mesi dall'ultima comunicazione (sia essa di variazione o di conferma).**

Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l'adempimento – nel rispetto comunque del termine massimo di dodici mesi dall'ultima comunicazione – contestualmente al deposito annuale del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese competente.